

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 525**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

*(Parere ai sensi dell'articolo 23-undecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2012)**

---







*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D331/12


Roma, 13 dicembre 2012

Sen.  
Renato Giuseppe Schifani  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a", ai sensi dell'articolo 23-undecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha stabilito che al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012 anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

L'articolo 23-undecies del citato decreto legge dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.



Nella fattispecie in esame, l'articolo 1 precisa che la sottoscrizione di Nuovi Strumenti Finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da parte del MEF, appare esclusivamente fronteggiabile mediante emissione di titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 23-undecies, comma 1, lettera d). La limitazione alla sola emissione di titoli di debito pubblico discende dalla circostanza che le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti tagli lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa di entità pari all'importo richiesto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., risultano al momento non percorribili. Ciò tenuto conto della neutralità dell'operazione nel suo complesso – l'emissione di titoli del debito pubblico è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria quasi-equity – cd in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Tale importo risulta, al momento, quantificato sulla base della nota del 28 novembre 2012, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000.000 (duemiliardi), ripartito in strumenti finanziari di valore nominale iniziale di euro 1.000.000 (unmilione).

Non appare praticabile, l'ipotesi di cui alla lettera c) della norma medesima, che prevede il versamento in entrata di disponibilità esistenti su contabilità speciali e/o conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di fondi di tesoreria, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determina comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titoli debito pubblico di cui alla successiva lettera d).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2 viene previsto che il netto ricavo delle suddette emissioni di titoli del debito pubblico, per un valore complessivo nel predetto limite di euro 2.000.000.000, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale e destinato alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il capitolo di spesa da istituire configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma incide sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

Qualora non sia possibile, mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, nei termini indicati dalla legge, a seguito di apposita previsione legislativa, con Decreto del Ministero dell'economia e finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

L'operazione si sostanzia in un'acquisizione di partite patrimoniali quasi *equity*: tale acquisizione di attività finanziarie compensa sotto il profilo patrimoniale il corrispondente incremento del debito pubblico.

L'esposizione lorda dello Stato aumenta, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico, e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e, quindi, del debito lordo. L'importo richiesto rientra comunque nel limite delle emissioni nette di titoli di Stato previsto nel 2012. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per



interessi derivante dalle maggiori emissioni. Infatti, in caso di perdite che comportino l'impossibilità per il MPS di pagare in forma monetaria gli interessi, essi sono corrisposti mediante assegnazione al MEF di azioni ordinarie di nuova emissione.

Al riguardo, l'art. 3 chiarisce che, al fine di assicurare la suddetta economicità dell'operazione, è previsto il versamento in entrata da parte di Banca d'Italia degli interessi attivi sui bond con riassegnazione di tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.

I relativi decreti di variazione al bilancio saranno adottati a seguito del perfezionamento del presente DPCM.



## RELAZIONE TECNICA

La sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da parte del MEF appare esclusivamente fronteggiabile mediante emissione di titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 23-undecies, comma 1, lettera d) del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ciò in quanto le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero e riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa di entità pari all'importo richiesto da Banca Monte dei Paschi di Siena di euro 2.000.000.000, al momento non sono percorribili. Ciò, tenuto conto della neutralità dell'operazione nel suo complesso – l'emissione di titoli di debito è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria quasi equity – ed in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Tale importo risulta, al momento, quantificato sulla base della nota del 28 novembre 2012, con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in applicazione dell'articolo 23-sexies, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 N.135, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di euro 2.000.000.000.

Pertanto, è previsto che il netto ricavo delle suddette emissioni di titoli di debito pubblico, per un valore complessivo del predetto limite di euro 2.000.000.000, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa di conto capitale e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il capitolo di spesa da istituire configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull'indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma indice sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

Qualora non sia possibile, mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, nei termini indicati dalla legge, a seguito di apposita previsione legislativa, con Decreto del Ministero dell'economia e finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

L'esposizione lorda dello Stato aumenta, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico, e pertanto l'operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e, quindi, del debito lordo. L'importo richiesto rientra comunque nel limite delle emissioni nette di titoli di Stato previsto nel 2012. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Infatti, anche in caso di perdite che comportino l'impossibilità per il MPS di pagare in forma monetaria gli interessi, essi sono corrisposti mediante assegnazione al MEF di azioni ordinarie di nuova emissione.

Al fine di assicurare la suddetta economicità dell'operazione, è previsto il versamento in entrata da parte di Banca d'Italia degli interessi attivi sui bond con riassegnazione di tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.





I relativi decreti di variazione al bilancio saranno adottati a seguito del perfezionamento del presente DPCM.





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

3359/VARIE/17906

Roma, 12 DIC. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

Al Dipartimento del tesoro  
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuate le risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Facendo seguito alla nota prot. n. 17316 del 3 dicembre 2012, si trasmettono debitamente "bollinati" dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, lo schema decreto indicato in oggetto e le relative relazioni illustrative e tecnica, unitamente alla nota prot. n. 107489 del 12 dicembre 2012 del medesimo Dipartimento.

Si ribadisce l'urgenza già segnalata con la citata nota prot. 17316 del 3 dicembre 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO



179  
3

*Ministero*  
*dell' Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO VIII


Roma, 12 DIC. 2012


All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr. 107489  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del 03.12.2012 n. 3359/varie/17307

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuate le risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, trasmesso per le valutazioni di competenza, si comunica che al riguardo non vi sono osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Cont'o





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario" e, in particolare, l'articolo 23-sexies concernente "Emissioni di strumenti finanziari";

VISTO, in particolare, l'articolo 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale dispone che: "Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012 anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

VISTO, in particolare il comma 1, dell'articolo 23-undecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il quale dispone che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico."

VISTA la nota del 28 novembre 2012 con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in applicazione dell'articolo 23-sexies, comma 1, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 N. 135, ha chiesto (i) la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari per un importo complessivo di euro 2.000.000.000; (ii) di riscattare gli strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca e sottoscritti dal MEF ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 accettando preventivamente quanto previsto dall'articolo 23-septies del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 N. 135;

CONSIDERATO che per la sottoscrizione dell'operazione e la relativa approvazione è, tra l'altro, necessario il perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle risorse necessarie per finanziare la suddetta operazione, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO che per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari bisogna provvedere mediante emissione di titoli di Stato;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 23-novies, commi 5 e 6 e 23-undecies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari di euro 2.000.000.000 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nelle premesse, sono individuate mediante emissione di titoli di Stato a medio- lungo termine, disposta ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, o quale quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R.



## Art. 2

Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari.

## Art. 3

Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato tramite la Banca d'Italia, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 1.

Il presente decreto ed il correlato decreto di variazione di bilancio saranno trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei Conti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze